



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – applicazione delle misure amministrative a carico della società

Descrizione

L'art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza. Tali “misure amministrative” si applicano automaticamente e di esse deve rinvenirsi specifica menzione allorquando viene irrogata una sanzione per condotta violenta nei confronti di un direttore di gara.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 99/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 35, comma 7, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0099 CFA del 20 marzo 2024 (Presidente Federale/Sig. Luca Parizzi-A.S.D. Polisportiva Leivese)